



**Città di
Sassuolo**

ALLEGATO A)

**REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO
DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE
LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO LECITO**

Approvato dal Consiglio comunale
con deliberazione n 73 del 18/12/2017

INDICE

	Premessa	Pag. n. 3
Art. 1	Ambito di applicazione	Pag. n. 5
Art. 2	Definizioni	Pag. n. 6
Art. 3	Obiettivi	Pag. n. 7
Art. 4	Procedure per il rilascio dell'etichetta su ogni apparecchio	Pag. n. 7
Art. 5	Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale dedicate	Pag. n. 8
Art. 6	Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco	Pag. n. 8
Art. 7	Orari di esercizio delle attività	Pag. n. 9
Art. 8	Modalità di esercizio dell'attività' e informazioni alla clientela	Pag. n. 9
Art. 9	Ulteriori misure di contenimento del fenomeno	Pag. n. 10
Art.10	Sanzioni	Pag. n. 10

PREMESSA

La legge Regionale Emilia Romagna 04/07/2013, n. 5 "Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle

problematiche e delle patologie correlate” si pone l’obiettivo, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), la prevenzione, riduzione del rischio e contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, anche in osservanza delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e a quelle della Commissione europea sui rischi del gioco d'azzardo.

In particolare l'art.6 della L.R. 5/2013 prevede:

“co.2-bis. Sono vietati l'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse, di cui agli articoli 1, comma 2 e art.6, comma 3-ter, della presente legge, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.

co.2-ter. Sono equiparati alla nuova installazione:

- a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;*
- b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;*
- c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.*

co.2-quater. I Comuni possono individuare altri luoghi sensibili ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2-bis, tenuto conto dell'impatto dell'installazione degli apparecchi sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.”

Il divieto previsto dall'art. 6 comma 2bis, della L.R. n.5/2013, si applica sia con riguardo alla nuova apertura di sale giochi e sale scommesse sia alle sale giochi e sale scommesse in esercizio così come alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito presso esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del TULPS;

La delibera della Giunta Regionale E.R. n. 831/2017 prevede, all'Allegato 1: **“LA MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI SULLE ATTIVITÀ IN CORSO”**.

Il Comune deve provvedere a stendere una mappa dei suoi luoghi sensibili e, in conseguenza di questo, deve prevedere un elenco con l'individuazione di:

- sale giochi e sale scommesse situate a meno di 500 metri dai luoghi sensibili;*
- esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, aree aperte al pubblico, circoli privati ed associazioni, esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS che ospitano apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, situati a meno di 500 metri dai luoghi sensibili.*

Nella mappatura vanno considerati anche i luoghi sensibili situati nei Comuni del territorio regionale confinanti con il territorio comunale in questione, mediante l'acquisizione delle relative mappature. Il Comune esegue l'operazione di mappatura e individuazione degli esercizi a cui applicare la presente disciplina entro sei mesi dalla data di pubblicazione della delibera di

Giunta regionale. La Regione ha ritenuto di dover fornire apposite indicazioni interpretative relativamente ai luoghi sensibili che possono essere ascritti alla definizione della legge regionale, pubblicando in data 6/10/2017 la seguente **legenda dei luoghi sensibili** sul proprio sito web istituzionale all'indirizzo: <http://salute.regione.emilia-romagna.it/dipendenze-patologiche/sale-da-gioco/luoghi-sensibili>:

“Istituti Scolastici di ogni ordine e grado - L'asilo nido va considerato un servizio sociale-educativo per la prima infanzia e non un istituto scolastico. Fanno parte, invece, del sistema di istruzione la scuola dell'infanzia (o scuola materna), la scuola primaria (o scuola elementare), la scuola secondaria di primo grado (o scuola media inferiore), la scuola secondaria di secondo grado (o scuola media superiore) a cui si aggiunge la Formazione professionale che concorre all'assolvimento dell'obbligo scolastico (v. il sistema regionale di Istruzione e Formazione professionale). Completa il sistema, fuori dall'obbligo scolastico, l'Università con le sue sedi. Ai fini della tutela della salute non fa differenza la natura pubblica, paritaria o privata della Scuola.

Luoghi di culto - Si intendono quelli formalizzati e riconosciuti ufficialmente. Il Comune ha però facoltà, come già detto, di aggiungere altri luoghi di culto ritenuti sensibili per quel territorio. Non vanno considerati luoghi di culto i cimiteri, a parte quelli che ospitano una chiesa aperta al pubblico per manifestazioni religiose e di culto. Non sono luoghi di culto i luoghi di preghiera liberamente organizzati dai partecipanti o centri religiosi non ufficialmente riconosciuti come luoghi di culto.

Impianti sportivi - Si intendono gli impianti censiti come tali dal punto di vista urbanistico, aperti al pubblico, che ospitano federazioni associate al CONI o federazioni olimpiche, che organizzano eventi con richiamo di pubblico. Si suggerisce di considerare anche le palestre pubbliche date in concessione dal Comune ad associazioni per organizzare attività sportive per conto del Comune stesso. Sono escluse palestre private e altri luoghi che offrono attività sportive ai soci (es. scuola di ballo).

Strutture residenziali e semiresidenziali in ambito sanitario o sociosanitario - Si intendono gli ospedali e tutte le strutture, residenziali o semiresidenziali, sanitarie o socio sanitarie per: anziani, disabili, persone con patologie psichiatriche, con dipendenze patologiche, con AIDS, minori con patologie neuropsichiatriche, le comunità educative per minori, gli hospice e gli ospedali di comunità. Si intendono quelle pubbliche e quelle private. Non sono luoghi sensibili i poliambulatori, i servizi sanitari territoriali, le Case della Salute (a meno che non vi abbia sede una delle strutture sopracitate).

Strutture ricettive per categorie protette - Si intendono case famiglia, gruppi appartamento, appartamenti protetti e altre strutture di accoglienza senza finalità assistenziali per minori e soggetti fragili (ad esempio, case vacanza per anziani, per minori, condomini solidali ecc.).

Luoghi di aggregazione giovanile ed oratori - Si intendono quelli che offrono in modo strutturato e permanente attività o attrezzature di richiamo per minori/ adolescenti. In questa prospettiva non si ritiene che un campo o una piazza, che siano luogo di ritrovo informale di giovani, possano essere considerati luoghi sensibili, fatta salva la potestà del Comune di decidere diversamente sulla base di considerazioni locali. Per oratori si intendono le forme organizzative con cui le parrocchie e gli enti religiosi offrono il loro contributo alla promozione dell'infanzia, degli adolescenti e dei giovani. Teatri e biblioteche non sono di per sé luoghi sensibili, ma è facoltà del Comune indicarli come luoghi di aggregazione giovanile.”

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, nonché in base alle ulteriori norme attuative statali e regionali.
2. Sono oggetto del presente Regolamento tutte le tipologie di gioco lecito, che prevedano vincite in denaro, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) Gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali);
 - b) Gioco attraverso apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale VLT videolottery - sale SLOT);
 - c) Sale bingo, oggetto di autorizzazione ex art. 88 del TULPS;
3. Non sono oggetto del presente Regolamento:
 - I giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica nei quali l'elemento abilità e trattenimento sia preponderante rispetto all'elemento aleatorio, quali ad esempio biliardo, calciobalilla, bowling, flipper, freccette e giochi da tavolo e di società, lotterie a premio, nonché giochi tramite l'utilizzo di specifiche consolle quando non siano effettuati attraverso l'utilizzo di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici che prevedono vincite in denaro.
 - Il tradizionale gioco della tombola, all'interno del quale si ritiene che l'elemento preponderante della condivisione dell'esperienza del gioco con i compagni di tavolo abbia un valore socializzante non presente nei giochi effettuati individualmente.
 - I giochi del lotto, superenalotto e del totocalcio, tradizionalmente caratterizzati da modalità di gioco che prevedono tempistiche e ritualità che esulano dal concetto di gioco compulsivo e problematico oggetto della presente regolamentazione.
 - Gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, attraverso il quale il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad € 1,00, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.
4. Non sono, altresì, oggetto del presente Regolamento i giochi definiti "proibiti" ed elencati in apposite tabelle predisposte dalla Questura nonché la messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare su piattaforme di gioco on-line gestite da soggetti che hanno sede in stati esteri. Per l'eventuale esercizio di tali attività abusive si applicano le sanzioni previste dallo Stato per le specifiche violazioni.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - **TULPS**: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18 giugno 1931, n.773, e successive modifiche e integrazioni;
 - **Regolamento di Esecuzione del TULPS**: il Regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 per l'esecuzione del TULPS;
 - **AAMS**: l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
 - **Giochi leciti**: quelli la cui installazione e offerta é consentita o non espressamente proibita dalla normativa vigente;
 - **Apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro**: gli apparecchi ed i congegni da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS;
 - **AWP (Slot e New Slot)**: gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "a", del TULPS;
 - **Video Lottery Terminal (VLT)**: gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "b", del TULPS, ossia quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 s.m.i. che si attivano esclusivamente in presenza di collegamento a un sistema d'elaborazione della rete stessa, richiedono il rilascio di licenza del Questore ai sensi dell'art. 88 del TULPS;
 - **Ticket redemption**: gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c-bis" del TULPS, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;
 - **GAP**: Gioco d'azzardo patologico;
 - **Spazi per il gioco con vincita in denaro**: i luoghi pubblici o aperti al pubblico e i circoli privati in cui siano presenti e accessibili gli apparecchi idonei per il gioco lecito;
 - **Negozi di gioco**: il punto di vendita di gioco, avente come attività principale la commercializzazione dei giochi pubblici, ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 248/2006;
 - **Punto di gioco ("corner")**: il punto di vendita di gioco, avente come attività accessoria la commercializzazione dei giochi pubblici; il requisito dell'accessorietà è riscontrabile dall'organizzazione, dalle attività e dall'impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dalle dotazioni minime, previsti nel capitolato tecnico; è affiliato ad un concessionario, debitamente autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 88 del TULPS;
- Centri di scommesse:**
- Agenzie per l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli: quelle di cui al D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169;
 - Sale dedicate all'esercizio del gioco denominato "Bingo": quelle di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29.

Art. 3 Obiettivi

1. L'Amministrazione comunale, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli per la salute pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l'integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità, lo stato di salute psicoemotiva individuale; ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco sui consumatori.
2. L'Amministrazione comunale, a tutela della salute pubblica, del benessere individuale e della comunità del proprio territorio, intende disincentivare il "gioco d'azzardo" e prevenirne la dipendenza patologica anche attraverso iniziative di educazione e di informazione nonché di interventi di prevenzione rivolti ai soggetti deboli e a rischio.
3. Le procedure disciplinate dal presente Regolamento si riferiscono, in particolare, ai seguenti principi:
 - a) tutela dei minori;
 - b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell'ottica di prevenire il gioco d'azzardo patologico;
 - c) contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall'assiduità al gioco d'azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra-indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di auto-segregazione dalla vita di relazione e affettiva;
 - d) necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa - oltre che in termini d'ingente spesa sanitaria - determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina;
 - e) tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività.

Art. 4 Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale dedicate

1. L'apertura di nuove sale slot è vincolata al rispetto delle specifiche norme del Piano Strutturale Comunale e del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale che regolamentano i locali con forte affluenza di persone e che sono finalizzate alla verifica della disponibilità di adeguati spazi di parcheggio pubblico e pertinenziale.
2. Gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito sono quelli previsti dall'articolo 110, comma 6 del TULPS che possono essere installati negli esercizi autorizzati ai sensi di legge.
3. Il divieto previsto dall'art. 6, comma 2 bis, della L. R. n. 5 /2013 s.m.i., si applica sia alla nuova apertura di sale giochi e sale scommesse, sia alle sale giochi e sale

scommesse in esercizio. Esso si applica altresì alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS presso esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del TULPS.

4. Per "nuova installazione" s'intende il collegamento degli apparecchi alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Sono equiparati alla nuova installazione degli apparecchi ai sensi dell'art. 6, commi 2 ter, della L.R. n. 5/2013 e s.m.i.:
 - a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
 - b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
 - c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività entro il limite massimo di 500 metri dai luoghi sensibili di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.

Art. 5

Procedure per il monitoraggio degli apparecchi da gioco

1. L'Amministrazione comunale, al fine di monitorare le concessioni degli apparecchi da gioco e verificarne la scadenza, non rinnovabile dopo tale data ai sensi dell'articolo 6, comma 2 ter della L.R. n. 5/2013 e s.m.i., prevede l'apposizione su ciascun apparecchio regolarmente presente all'interno dei singoli esercizi di un contrassegno che riporti il numero identificativo dello stesso, la data del collegamento alle reti telematiche e di scadenza della concessione.
2. Il contrassegno rilasciato e vidimato dall'Amministrazione stessa, deve essere posto sull'apparecchio da gioco in modo visibile e accessibile a eventuali sopralluoghi e controlli della Polizia Locale e/o di altri soggetti preposti al controllo.

Art. 6

Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco

1. Come disposto dall'articolo 6, comma 2 bis della L.R. n. 5/2013 e s.m.i. è vietata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili inferiore al limite massimo di 500 metri, tale distanza dovrà essere calcolata secondo il criterio del percorso pedonale più breve.
2. La misurazione della distanza va fatta sulla mappa dei luoghi sensibili allegata al presente Regolamento, tenendo conto dell'asse geometrico dei segmenti che formano il tracciato del percorso pedonale più breve che congiunge l'ingresso principale dell'unità immobiliare, contenente gli apparecchi e l'ingresso principale al luogo

sensibile. A tal fine la mappa dei luoghi sensibili individua i punti di accesso principali rispetto ai quali fare la misurazione.

3. La mappa dei luoghi sensibili allegata al presente Regolamento è redatta secondo i criteri stabiliti dalla LR 5/2013 e s.m.i. e sarà oggetto di aggiornamento in relazione alle trasformazioni del tessuto urbano e agli atti di pianificazione urbanistica.
4. Non possono essere installati apparecchi da gioco nelle pertinenze delle attività che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili, inferiore al limite massimo di 500 metri.
5. Non possono essere installati apparecchi da gioco nei pubblici esercizi, esercizi commerciali e attività temporanee, che si trovino ad una distanza dai luoghi sensibili inferiore al limite massimo di 500 metri, attivate nell'ambito delle manifestazioni pubbliche; analogamente non possono essere attivate sale temporanee dedicate al gioco, che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili inferiore al limite massimo di 500 metri, nell'ambito di manifestazioni pubbliche.
6. I nuovi esercizi commerciali, pubblici esercizi, e altre attività all'interno dei quali possono essere installati apparecchi per il gioco dovranno produrre al Comune a corredo delle pratiche amministrative di apertura, trasferimento, ampliamento dell'attività, un'autocertificazione attestante di essere ad una distanza superiore ai 500 metri dai luoghi sensibili nel caso in cui intendano installare apparecchi da gioco. Quanto sopra al fine di consentire agli organi preposti i controlli del caso e l'adozione dei provvedimenti inerenti e conseguenti anche in relazione al presente Regolamento.

Art. 7

Orari di esercizio delle attività

1. L'orario di apertura delle sale dedicate, e l'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco sono stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., Testo Unico degli Enti locali.

Art. 8

Modalità di esercizio dell'attività e informazioni alla clientela

1. L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia che, fra l'altro, prescrivono:
 - a. l'esposizione, all'interno del locale, dei titoli autorizzativi all'esercizio dell'attività;
 - b. la messa a disposizione dei soli giochi ed apparecchi leciti e l'obbligo di esposizione della tabella dei giochi proibiti;
 - c. l'esposizione in modo chiaro e ben visibile delle indicazioni di utilizzo degli apparecchi, l'indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;

- d. l'obbligo di informazione del divieto del gioco per i minori e il controllo effettivo che tale divieto venga rispettato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità. I cartelli riportanti il divieto di gioco per i minori dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm. 210 x 297) e dovranno essere scritti in italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo, in caratteri chiaramente leggibili.
2. È vietata l'esposizione all'interno e all'esterno dei locali di cartelli, di manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute.

Art. 9

Ulteriori misure di contenimento del fenomeno

1. L'Amministrazione comunale e le società controllate dalla stessa non procedono alla locazione o concessione a qualsiasi titolo di immobili a soggetti che intendono aprire attività relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.
2. Nel caso in cui le attività citate fossero presenti in immobili locati o concessi dall'Amministrazione comunale, alla loro scadenza non si procederà al rinnovo del contratto.
3. Le società controllate dall'Amministrazione comunale o alle quali l'Amministrazione stessa ha affidato incarichi per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico non possono accogliere richieste di pubblicità relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.
4. L'Amministrazione comunale non autorizza l'installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all'esterno delle attività commerciali di cui al presente Regolamento.

Art. 10

Sanzioni

1. L'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento è garantita in via principale dalla Polizia Locale.
2. Nello specifico si prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria per:
 - a) La mancata esposizione, manomissione/contraffazione del contrassegno di cui all'art.5, comma 2;
 - b) La violazione dei divieti di cui all'art.6 commi 1,4,5;
 - c) L'inosservanza dell'ordinanza di cui all'art.7;
 - d) L'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui all'art.8.

3. Gli atti di accertamento e il procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalla L.R. 28 aprile 1984 n. 21, dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dalle deliberazioni della Giunta comunale adottate ai sensi dell'art. 16 comma secondo della legge statale.
4. Nei casi in cui non sia prevista una sanzione specifica in norme statali o regionali, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme del presente regolamento consiste nel pagamento di una somma di denaro da Euro 25,00 (venticinque/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00).
5. La Giunta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, stabilirà un diverso importo del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art.16 comma 2 della L. 689/1981, differenziato rispetto all'effettiva gravità dei comportamenti vietati o prescritti.
6. Nel caso di distanza inferiore a 500 mt dai luoghi sensibili degli apparecchi da gioco sarà disposta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per ogni singolo apparecchio, ferma restando la possibilità o il dovere di disporre la confisca amministrativa nei casi e nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti.